

abitanti; alle elezioni negli stessi comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione; o alle elezioni nei comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico.

29.9. - Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto nel turno di ballottaggio

In considerazione dell'inscindibile legame tra il nominativo del candidato alla carica di sindaco e il conseguente risultato elettorale per la lista o le liste ad esso collegate, si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta anche quando l'espressione del voto sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ad esempio sul contrassegno di una lista collegata, poiché la volontà effettiva dell'elettore appare comunque manifesta: ciò, sempreché il voto sia valido sotto tutti gli altri aspetti.

Analogamente, è da ritenersi valida l'espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate.

Qualora, invece, l'elettore abbia tracciato un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia su un simbolo di una lista collegata all'altro candidato alla medesima carica, è da ritenere che la volontà non si sia espressa in maniera univoca e che pertanto la scheda sia nulla.

In particolare, per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, poiché nel turno di ballottaggio la competizione è limitata alla opzione tra i due candidati alla carica di sindaco, non trova – come già detto - alcuna applicazione la modalità di “voto disgiunto” in base alla quale, in occasione del primo turno di votazione, l'elettore può votare per un determinato candidato alla predetta carica e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale collegati a un altro candidato sindaco.¹⁹

19 - Con riguardo al turno di ballottaggio, il Consiglio di Stato ha precisato che i segni meramente ripetitivi o superflui non possono essere interpretati come “segni di riconoscimento”, tali da determinare la nullità del voto espresso; in particolare, la trascrizione sulla scheda del nominativo del candidato sindaco può essere interpretata come conferma, per quanto superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco, in quanto innocua espressione solo rafforzativa del relativo suffragio (Sez. V, n. 5187 del 28 settembre 2005; n. 374 del 4-2-2004). Lo stesso Consiglio di Stato, tuttavia, ha però di recente ritenuto che la menzione sulla scheda del ballottaggio di nominativi di candidati alla carica consigliere integra un segno di riconoscimento e inficia pertanto la validità del voto. L'indicazione sulla predetta scheda del nominativo di un candidato alla carica di consigliere è del tutto estranea alle esigenze di espressione del voto nella fase del ballottaggio (similmente alla menzione di un candidato inesistente), non è nemmeno ragionevolmente spiegabile in termini di deficit informativo o d'innocua confusione e, alla luce del regime delle modalità di voto, non è nemmeno un'indicazione semplicemente “superflua” ma si rivela addirittura come carente di pertinenza. Da ciò ne discende la sussistenza di un obiettivo segno di riconoscimento. Né può trarsi argomento contrario dal principio del favor voti, desumendosi la volontà effettiva dell'elettore, in quanto la regola della nullità del voto inficiato da segno di riconoscimento integra proprio un limite legale al favor voti (Sez. V, n. 142 del 18 gennaio 2016).